



0005209/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*VENDITA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 10955/2011

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 5209

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. e1

Dott. LINA MATERA - Presidente - Ud. 12/01/2016

Dott. Luigi GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere - PU

Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10955-2011 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINTA VECCHIA 732/D, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BRACCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SANTINI;

- ricorrente -

2016

contro

5

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE XXIV APRILE 12, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA MINIERI, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato [REDACTED] LEONE;
di Bartolo Antonino e Piazza Andrea
PR STUDIO [REDACTED] SNC, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio
dell'avvocato ENRICO DE CRESCENZO, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato GIORGIO PEGOLO;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

~~DI BARTOLO ANTONINO, PIAZZA ANDREA, CRISMARIU SORIN;~~

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 115/2011 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 04/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;

udito l'Avvocato BRACCO Enrico, difensore del
ricorrente che ha chiesto di riportarsi al ricorso e
ne chiede l'accoglimento dello stesso;

uditi gli Avvocati Benedetto CIANCI con delega e FAST
Anna con delega, dei rispettivi avvocati difensori dei
resistenti che hanno chiesto di riportarsi agli atti
anch'essi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto dei motivi da I a V e l'accoglimento del VI
motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

I. – Crismariu Sorin convenne in giudizio la società P.R. Studio [REDACTED] s.n.c., nonché personalmente i soci della stessa [REDACTED] Antonino, Piazza Andrea e [REDACTED] chiedendo la risoluzione, per inadempimento dei convenuti (per non avere costoro provveduto ad ottenere, nel termine essenziale pattuito, il rilascio della concessione edilizia), del contratto preliminare di compravendita con il quale la società convenuta si era obbligata a vendere ad esso attore – che si era obbligato ad acquistare – un terreno edificabile sito nel Comune di Montereale Valcellina; chiese ancora la condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra di euro 42 mila versata alla stipula del preliminare, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.


I convenuti resistettero domande dell'attore, chiedendone il rigetto; chiesero, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento dell'attore (che si era rifiutato di stipulare il definitivo), l'accertamento del diritto alla ritenzione della caparra, con la condanna del Crismariu al risarcimento del danno ulteriore.

Intervenne volontariamente in causa [REDACTED] quale cessionario di parte del credito vantato in giudizio dall'attore Crismariu Sorin, aderendo alle domande attoree e chiedendo, nel caso di accoglimento delle stesse, che i convenuti fossero condannati a versargli la parte di somma di sua spettanza.

Il Tribunale di Pordenone, in accoglimento delle domande proposte dal Crismariu, dichiarò la legittimità del recesso dell'attore dal contratto preliminare e condannò in solido i convenuti al pagamento del doppio della caparra ricevuta con gli interessi legali dalla domanda al saldo, disponendo il versamento all'interventore [REDACTED] della parte di sua spettanza.

2. – Sul gravame proposto dalla società P.R. Studio [redacted] e s.n.c., nonché da Di Bartolo Antonino, Piazza Andrea e [redacted] la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, respinse le domande attoree, dichiarando l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del Crismariu ed il diritto degli appellanti alla ritenzione della caparra ad essi dal medesimo versata.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [redacted] sulla base di sei motivi.


Resistono, ciascuno con proprio controricorso, la società P.R. Studio Immobiliare e il socio [redacted] Cristiano. 

Crismariu Sorin, Di Bartolo Antonino e Piazza Andrea, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con i primi quattro motivi, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362-1363-1366 cod. civ., nonché la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di Appello errato – a suo dire – nell'interpretare il contratto preliminare stipulato tra le parti e, in particolare, nell'escludere che le stesse avessero pattuito che la stipula dell'atto definitivo di compravendita era subordinata all'ottenimento da parte del promissario venditore della concessione edilizia.

I motivi in esame sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla 

decisione ad essa sfavorevole (Sez. U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012, Rv. 622259; Sez. L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013, Rv. 627053).

Nella specie, i primi quattro motivi di ricorso attengono al merito della pretesa avanzata in giudizio dalla parte adiuvata (l'attore Crismariu Sori); pertanto, le censure sono inammissibili per difetto di legittimazione ad impugnare.

In ogni caso, le censure sono inammissibili perché superano i confini del sindacato di legittimità.

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e segg. cod. civ. o di motivazione insufficiente o illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell'*iter* logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346; Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944); con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Sez. 1, Sentenza n. 22536 del 26/10/2007, Rv. 600183).




Nella specie, le censure mosse dal ricorrente mirano ad ottenere un riesame dell'interpretazione delle clausole contrattuali, inammissibile in sede di legittimità; in ogni caso, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle norme che regolano l'interpretazione delle dichiarazioni negoziali, adottando una motivazione che risulta esente da vizi logici e giuridici, cosicché il loro giudizio sul punto si sottrae al sindacato di questa Corte.

2. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale condannato l'interventore al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in via solidale con l'attore, non considerando che egli era intervenuto per far valere un credito vantato nei confronti del medesimo e non direttamente verso i convenuti, nei confronti dei quali non aveva svolto domande in via diretta, cosicché non avrebbe potuto essere considerato soccombente; per di più la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che egli era intervenuto nel giudizio solo nell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il motivo è infondato, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, condivisa dal Collegio, è soccombente rispetto alla parte vincitrice, e può perciò essere condannata al rimborso delle spese del processo, non solo la parte che propone le domande, ma anche quella che interviene nel processo per sostenere le ragioni di una parte o che, chiamata nel processo da una delle parti, ne sostiene le ragioni contro l'altra (Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 23/02/2007, Rv. 595357; Sez. L, Sentenza n. 4430 del 04/05/1999, Rv. 525981).




3. – Col sesto motivo di ricorso, infine, si deduce la violazione degli artt. 90-91-92 cod. proc. civ. nonché del D.M. 8 aprile 2004 n. 127, per avere la Corte d'Appello errato nel liquidare a favore di [REDACTED] in relazione al giudizio di appello (avendo il medesimo proposto gravame avverso la sentenza di primo grado autonomamente rispetto agli altri convenuti), le somme di euro 6.000 per onorari e di euro 1.800 per diritti di procuratore, in quanto tale liquidazione supererebbe i massimi della tariffa forense.

Questa censura è fondata.

Il ricorrente ha esattamente indicato gli importi massimi liquidabili per onorari e diritti, previa individuazione dello scaglione giusto di riferimento per un valore della controversia pari ad euro 126.000.000 (euro 84.000 per la domanda di Crismariu, a cui si sommano euro 42.000 per la domanda riconvenzionale degli appellanti). Sulla base di tale valore della causa avrebbero dovuti applicarsi per gli onorari lo scaglione n. 5 della tariffa vigente e per i diritti lo scaglione n. 8 della stessa tariffa.

È altresì fondata la censura mossa alla liquidazione specifica del compenso relativo alla memoria difensiva depositata dal difensore di [REDACTED] trattandosi di atto non equiparabile alla comparsa conclusionale. Sul punto, va ribadito il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo cui, poiché gli onorari spettanti all'avvocato per la redazione delle difese non sono dovuti in relazione ad ogni singolo atto difensivo, non possono considerarsi scritti difensivi autonomi e distinti dalle comparse conclusionali le memorie, che costituiscono insieme la "redazione delle difese" cui si riferisce il punto 8 parte III - per le cause davanti al Tribunale - della tabella A allegata alla tariffa forense. Pertanto per le memorie non è dovuto un distinto onorario, ma può solo stabilirsi un aumento dell'onorario



corrisposto per la redazione della comparsa conclusionale (Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 03/07/1991, Rv. 472887).

In relazione al motivo in esame, va pertanto cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese relative al giudizio di appello in favore di [REDACTED]

5. – In definitiva, va accolto il sesto motivo di ricorso; vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi e va rigettato il quinto; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il sesto motivo di ricorso; dichiara inammissibili i primi quattro; rigetta il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 12 gennaio 2016.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell'Assistente di studio dott. Giuseppe Marra.


IL CONSIGLIERE EST.

Luigi Lombardo



IL PRESIDENTE

Luigi Matera



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **16 MAR. 2016**

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI